

MASSIMA

Cassazione civile sez. un. - 09/10/2008, n. 24883

GIURISDIZIONE CIVILE - Difetto di giurisdizione - - rilevabilità d'ufficio

Qualsiasi decisione di merito implica la preventiva verifica della "potestas iudicandi" che, in assenza di formale eccezione o questione rilevata d'ufficio, avviene comunque implicitamente e acquista visibilità nel solo caso in cui la giurisdizione del giudice adito venga negata; pertanto, il difetto di giurisdizione può essere eccepito dalle parti o rilevato d'ufficio dal giudice fino a quando la causa non sia decisa nel merito in primo grado ovvero può essere fatto valere mediante impugnazione del relativo capo della sentenza di primo grado, in assenza della quale si determina il passaggio in giudicato della relativa questione.

Fonte:

Foro it. 2009, 3, I, 806 NOTA (s.m.) (nota di: POLI)